



# LA DELIBERA ARERA SUL SISTEMA TARIFFARIO DEI RIFIUTI URBANI

a cura di Francesco Iacotucci

Milano 24/01/2020



# Argomenti sviluppati

- Introduzione alla regolazione
- La perimetrazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- **La classificazione dei costi riconosciuti del 2020**
  - **Costi comuni**
  - **Elementi di sviluppo**
- **le componenti a conguaglio anni 2018-2019**
- **i contenuti minimi del PEF**
- la trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani

Dal punto di  
vista del  
gestore

# Arera: le funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio per il 2018.

La legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha **attribuito** all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) **funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti**, anche differenziati, urbani e assimilati, **da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"** stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la **diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi** a beneficio dell'utenza e la **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

# Arera: funzioni attribuite

- emanazione di direttive per la **separazione contabile e amministrativa** della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della **corretta disaggregazione per funzioni**, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- definizione dei **livelli di qualità dei servizi**, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- diffusione della **conoscenza e della trasparenza** delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- **definizione di schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

# Arera: funzioni attribuite

- predisposizione ed aggiornamento del **metodo tariffario** per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- fissazione dei **criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti** di trattamento;
- **approvazione delle tariffe definite**, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- **verifica della corretta redazione dei piani di ambito** esprimendo osservazioni e rilievi;
- formulazione di **proposte** relativamente alle **attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione** o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- formulazione di **proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione**;
- predisposizione di una **relazione annuale alle Camere sull'attività svolta**.

# Arera: Prospettiva della regolazione



# Periodo regolatorio

Arera prevede un periodo regolatorio di 4 anni a partire dal 2020 (2020/2023) diviso in due semiperiodi

- Primo semiperiodo 2020-2021
- Secondo semiperiodo 2022-2023
- **Delibera 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**
  - Ha validità per il primo semiperiodo
- **Delibera 444/2019/R/Rif Testo Integrato In Tema Di Trasparenza Nel Servizio Di Gestione Dei Rifiuti**
  - **Ha validità da 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023**

# Arera Scadenze

## **DETERMINAZIONE N. 173/DAGR/2019**

- **17 gennaio 2020**
  - versamento del contributo da parte degli esercenti dei servizi del settore del ciclo dei rifiuti;
- **28 febbraio 2020**
  - invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, dei dati relativi alla contribuzione

## **DETERMINAZIONE N. 4/DRIF/2019**

- **31 gennaio 2020**
  - compilazione trasmissione dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (anche nel caso siano comuni)



# Arera Scadenze

- **444/2019/R/Rif “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti”**
  - **1 aprile 2020** per tutti i gestori e comuni sopra i 5000 abitanti
  - **1 gennaio 2021** per i comuni sotto i 5000 abitanti
- **443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**
  - **30 aprile 2020** per tutti

# Le novità del nuovo metodo tariffario

Delibera 443/2019/R/rif **Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**

Il presente provvedimento reca le **disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.**

Chi è il gestore?

**Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti** è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia.

# Le novità del nuovo metodo tariffario



Fondazione ANCI

**Roma, 9 dicembre 2019**

## **Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020**

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per “*soggetto gestore*” possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo.

Per quanto riguarda l'*ente territorialmente competente*, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, *valida* il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'Autorità.

# Le novità del nuovo metodo tariffario

Delibera 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Con questa delibera:

- Si definisce il **perimetro regolatorio**
- Si definisce un **limite di crescita annuale** legato a **miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale**
- *Si definiscono i corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni*
- **Si inserisce un fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori**
- *Si prevede il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio*
- **Si inseriscono dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità**
- **Si definiscono parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili**
- **Si modifica la distribuzione tra parte fissa e parte variabile**
- **Si definiscono tempi certi ed uniformi**

# Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Arera ha definito le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione dei RU, al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità.

I costi riconosciuti sono solo quelli afferenti alla **gestione integrata dei rifiuti**, cioè il **complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU**, vale a dire:

- **spazzamento e lavaggio strade;**
- **raccolta e trasporto dei rifiuti;**
- **trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;**
- **il controllo delle discariche dopo la chiusura;**
- **la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.**

**Non sono ricomprese** nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e pertanto non sono coperte dalla tariffa definita dall'Autorità in quanto non costituiscono attività regolate, le **attività esterne non strettamente riferibili al servizio**, *anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti,*

# Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Sono altresì **inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati** su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (inusualmente inclusi nei costi di spazzamento e lavaggio )

**In merito ai costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate,** l'Autorità dispone inoltre che l'**ETC** (ente di governo d'ambito, oppure il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, oppure non sono in grado di svolgere le funzioni previste) **possa includerli tra i costi riconosciuti nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate ai sensi delle norme vigenti risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.**

# Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Sono **escluse dal perimetro** del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani:

- **raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche**

ai fini della determinazione dei corrispettivi, tuttavia, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU laddove essa fosse stata già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento (31 ottobre 2019);

- **derattizzazione; • disinfezione zanzare;**
- **spazzamento e sgombero della neve**

*Anche Linee guida Tares indicavano l'esclusione dai PEF – sulla base dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Scelta criticata da Anci).*

- **cancellazione scritte vandaliche; • defissione di manifesti abusivi;**
- **gestione dei servizi igienici pubblici;**
- **gestione del verde pubblico;**

*Anche nelle Linee Guida Tares, i costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientravano nei costi operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientravano invece i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano... (art. 184, c. 2, D.Lgs. n. 152/2006).*

- **manutenzione delle fontane.**

# Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Su questo tema, **l'Autorità consente che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento.**

Tale evenienza è confermata dal fatto che il **prospetto per la redazione del PEF** consente di inserire i costi di tali attività, dandone appunto “separata evidenza”.

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	G
TOT PEF	C

Quello che risulta evidente dalla redazione del PEF è che **la descrizione delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti:**

- è un onere del gestore;
- che il gestore deve descrivere dettagliatamente la costruzione dei costi relativi a questi servizi.

**Nella fase di verifica da parte dell'amministrazione competente, le attività esterne dovranno quindi essere oggetto di particolare attenzione nell'attestazione richiesta.**

Tale concetto è ribadito anche all'art. 6 del TITR 444, nel quale si afferma che **nel documento di riscossione deve essere sempre data separata evidenza delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.**



# La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

In base all'articolo 6 della delibera n.443, “***I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.*** Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3 del MTR”.

***I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a ={2020, 2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.***”

# La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

I costi riconosciuti comprendono **tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2)** ed attribuite al servizio del ciclo integrato, **al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.**

In particolare:

**B6** - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

**B7** - Costi per servizi

**B8** - Costi per godimento di beni di terzi

**B9** - Costi del personale

**B11** - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

**B12** - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

**B13** - Altri accantonamenti

**B14** - Oneri diversi di gestione

# La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

Analogamente a quanto previsto per gli altri settori regolati l'Autorità è orientata ad **escludere** dai costi riconosciuti **le seguenti voci**:

- **gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie** fatto salvo gli accantonamenti ammessi riconosciuti nella componente costi d'uso del capitale;
- **gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie**;
- **le svalutazioni delle immobilizzazioni**;
- **gli oneri straordinari**;
- **gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi**;
- **gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente**;
- **i costi connessi all'erogazione di liberalità**;
- **i costi pubblicitari e di marketing**, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- **le spese di rappresentanza**

# La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

**Con l'MTR si passa di fatto da un Pef che era una somma di corrispettivi** per

- **costi interni diretti** (es.: Ufficio Ambiente) e indiretti (es.: Ufficio Tributi),
- **costi esterni per forniture** (es.: servizio di stampa e recapito avvisi di pagamento),
- **corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,**
- **corrispettivi di smaltimento** (se non inclusi nella voce precedente)

**Ad un Pef in cui vanno inseriti - in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari – i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi**

# La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

NEW

$$\Sigma T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$

$\Sigma T_a$  = Costi Operativi + Costi d'uso del capitale – Quota Proventi + Quota componente a conguaglio

- **costi operativi**, di cui al Titolo III del MTR, che comprendono **costi operativi di gestione (CGa) e costi comuni (CCa)**;
- **costi d'uso del capitale (CKa)**, di cui al Titolo IV del MTR, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (Acca).

**Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate algebricamente due ulteriori componenti:**

- **quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia dai rifiuti (ARa) e quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (AR<sub>CONAI,a</sub>)**; i fattori di riduzione dell'ammontare delle componenti di ricavo che operano in riduzione dei costi vengono denominati **fattori di sharing (b)**;
- **quota della componente a conguaglio relativa all'annualità a-2 (RC,a)**. I fattori di riduzione che operano sull'ammontare della componente a conguaglio vengono denominati **fattori di gradualità (γ e r)**.

Tutte le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare; **per l'anno 2020 sono appunto riferite alle fonti contabili obbligatorie relative al 2018.**

# Costi comuni

Per quanto concerne i costi comuni l'algoritmo di riferimento è il seguente:

$$CC_{\alpha} = CARC_{\alpha} + CGG_{\alpha} + CCD_{\alpha} + COAL_{\alpha}$$

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**

Costi generali di gestione - **CGG**

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - **CCD**

Altri costi - **COal**

Vale la pena evidenziare che **nei costi *CARCa*** (costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di accertamento e riscossione, incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento) **è possibile imputare i costi di gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami)** anche mediante sportelli dedicati o *call-center*, **la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze**, dei crediti e del contenzioso, nonché per la **promozione di campagne ambientali e di prevenzione della produzione di rifiuti urbani**.

# Costi comuni

In particolare, giova evidenziare che **con l'adozione del MTR l'Autorità ha ritenuto di includere nei costi riconosciuti eventuali oneri per le misure di prevenzione**, di cui all'articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, **volte appunto ad evitare la produzione di rifiuti.**

È anche opportuno prendere atto che in merito **alla componente relativa alla copertura dei crediti non riscossi l'ARERA ha accolto le richieste avanzate dall'ANCI nella fase di consultazione.**

In particolare, è stata **riconosciuta la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti non riscossi**, che per i **Comuni a Tari tributo non potrà eccedere l'80% del Fondo crediti di dubbia esigibilità** di cui al punto 3.3 dell'allegato n 4/2 al d.Lgs 118/2011, e per i **Comuni a corrispettivo il valore massimo previsto dalle norme fiscali.**

# La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

**Il metodo**, inoltre, classifica ulteriormente le partite economiche attraverso formule generali (riportate all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del MTR) da utilizzarsi per il calcolo delle entrate tariffarie di riferimento nell'anno a suddivise nelle **componenti di costo fisso e variabile**; esse ricalcano in buona parte quelle previste dal **metodo normalizzato di cui al DPR 158/99**, presentando tuttavia **diverse e importanti novità** che potranno avere conseguenze anche significative nell'articolazione tariffaria applicata agli utenti

$$\sum T_a = \sum TF_a + \sum TV_a$$

**NEW**

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + \boxed{COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r}$$

Parametro	Descrizione
$CSL_a$	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio
$CC_a$	Costi comuni
$CK_a$	Costi d'uso del capitale
$COI_{TF,a}^{exp}$	<b>Costi operati incentivanti</b>
$\gamma_a$	<b>coefficiente di gradualità per il conguaglio</b>
$RC_{TF,a}$	<b>Componente a conguaglio relativa ai costi fissi</b>
$r$	<b>numero di rate per il conguaglio</b>



# La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + \boxed{COI_{TV,a}^{exp} - b[(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}] + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r}$$

Parametro	Descrizione
$CRT_a$	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati
$CTS_a$	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
$CTR_a$	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani
$CRD_a$	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
$COI_{TV,a}^{exp}$	<b>Costi operativi incentivanti variabili</b>
$b$	<b>coefficiente inerente lo sharing</b>
$AR_a$	<b>Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti</b>
$\omega_a$	<b>coefficiente inerente lo sharing (solo parte Conai)</b>
$AR_{CONAI,a}$	<b>Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI</b>
$\gamma_a$	<b>coefficiente di gradualità per il conguaglio</b>
$RC_{TV,a}$	<b>Componente a conguaglio relativa ai costi variabili</b>
$r$	<b>numero di rate per il conguaglio</b>

**NEW**

# La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

Buona parte del metodo (Titoli III e IV della delibera 443/2019) è dedicato alla descrizione e definizione dei costi operativi e d'uso del capitale in cui si suddividono i costi di competenza dell'anno corrente.

Il MTR descrive in maniera analitica tali costi; **il gestore, per la costruzione del PEF grezzo, deve attenersi nella forma e nel metodo di rilevazione di tali costi alle indicazioni fornite dall'Autorità.**

# Elementi di sviluppo:

L'Autorità si è posta l'obiettivo di adottare misure tese al rafforzamento della coerenza anche con gli obiettivi dell'economia circolare e della corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della filiera; a tal fine ha individuato sostanzialmente **due meccanismi attraverso i quali i gestori possono ottenere una marginalità rispetto ai costi effettivi.**

.L'individuazione di questi incentivi secondo l'Autorità è finalizzata a consentire agli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici appunto da ripartire anche con gli utenti.

# Elementi di sviluppo: sharing

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b[(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a})] + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

Il primo meccanismo si articola mediante una **condivisione dei benefici derivanti dai ricavi ottenibili dalla valorizzazione dei rifiuti**, in modo da incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti. Si è pertanto introdotto il **fattore di “sharing”  $b$**  e il **coefficiente di adattamento  $\omega$** .

Si ricorda che anche il MEF, con le Linee guida emanate in occasione della TARES, poneva i ricavi integralmente in detrazione dei costi in applicazione del punto 2.1 dell'allegato 1 al dPR 158/99. In sostanza, **la regolazione precedente poneva integralmente a favore degli utenti i benefici della valorizzazione dei rifiuti**.

# Elementi di sviluppo: remunerazione degli investimenti

Il secondo meccanismo invece si attua attraverso la determinazione di un **tasso di remunerazione del capitale investito** del servizio, tenendo conto del criterio della media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del capitale di debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*). **Il WAAC in ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  è pari a 6,3%.** Si tenga inoltre conto che l'Autorità prevede che **agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017 si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*) pari all'1%,** a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ( $a-2$ ) e l'anno di riconoscimento tariffario ( $a$ ). Si tenga conto che il **WACC agisce sulle immobilizzazioni nette  $IMNa$ ,** calcolate sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11 del MTR **moltiplicate per il capitale circolante netto  $CINa$ .**

$$R_a = WACC_a \cdot CIN_a$$


$R_a$  REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO

# Elementi di sviluppo: remunerazione degli investimenti

In sostanza, **gli investimenti nel ciclo di gestione dei rifiuti per lo più finalizzati all'acquisto di mezzi, attrezzature e soprattutto alla realizzazione dell'impiantistica necessaria al trattamento dei rifiuti sono assoggettati ad un tasso medio ponderato del capitale che non solo si colloca nella fascia alta dei range utilizzati nei settori già regolati, ma che è decisamente superiore a quello previsto dal DPR 158/99.**

## LA DETERMINAZIONE DEL WACC NEI SETTORI REGOLATI

Anno 2019



\* al netto dell'IRAP

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA

# Semplificazioni: costi operativi di gestione

$$\Sigma T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$
$$CG_a = CSL_a + CRT_a + \mathbf{CTS}_a + CRD_a + \mathbf{CTR}_a + COI_a^{exp}$$

Nel caso in cui **il gestore non svolga** (in tutto o in parte) direttamente l'attività di **trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero**, le rispettive componenti di costo **CTS<sub>a</sub>** e **CTR<sub>a</sub>** sono ottenute come prodotto tra **il corrispettivo unitario del servizio** (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) **e i quantitativi conferiti** (espressi in tonnellate).

**Le suddette componenti saranno valutate alla luce della determinazione, con successivo provvedimento**, dei criteri di cui all'articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17.

*Ricordiamo che tra i poteri di Arera vi è anche la:*

*g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;*

# Componenti a congruaglio anno 2018

## RCTF,a e RCTV,a

$$\Sigma T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a/r$$

Una delle parti più controverse della delibera 443/2019/R/rif è relativa al calcolo dei congruagli sulla gestione relativi alle annualità pregresse  $RC_a$ .

Nonostante le perplessità espresse in fase di consultazione anche dall'ANCI, l'Autorità ha confermato la volontà di determinare ex-post i costi efficienti anche per le annualità 2018 e 2019, rilevando che il suo mandato iniziava da quelle annualità e pertanto i cittadini dovevano avere già - per quelle annualità, appunto - un ritorno in termini di efficienza.

**Di fatto il gestore si trova a dover determinare i costi efficienti di due anni (2020, 2018).**



# Componenti a congruaglio anno 2018 RCTF,a e RCTV,a

**I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, ovvero (per il 2018) l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.**

**Il congruaglio che va a sommarsi nei costi per la annualità 2020 è relativo al solo anno 2018; nel calcolo della tariffa 2021 pertanto dovrà essere calcolato il congruaglio relativo all'anno 2019.**

**I costi 2018 e 2019 non sono però quelli a consuntivo, ma i costi 2017 sono aggiornati attraverso dei coefficienti ISTAT il cui valore è definito dall'Autorità (per il 2018 è pari a 0,70%, per il 2019 a 0,90%).**

# Componenti a conguaglio anno 2018

## $RC_{TF,a}$ e $RC_{TV,a}$

Il complesso algoritmo per il calcolo del conguaglio è riportato all'art. 15 del MTR per l'anno "a" (**RCa**). Il conguaglio si suddivide in una parte fissa e una variabile ( **$RC_{TF,a}$**  e  **$RC_{TV,a}$** ).

**Il conguaglio può essere di segno negativo o positivo a seconda che il gestore/i gestori abbia/abbiano incassato effettivamente nell'anno di riferimento più o meno di quanto previsto dal nuovo metodo per la medesima annualità.**

$$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a/r$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b[(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a})] + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

$$RC_a = RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$$

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

$$RC_{TF,a} = \sum TF_{a-2}^{new} - \sum TF_{a-2}^{old}$$

# Componenti a congruaglio anno 2018

## RCTF,a e RCTV,a

Dove

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \bar{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

Parametro	Descrizione
$CRT_{a-2}^{new}$	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati riferito all'anno (a-2)
$CTS_{a-2}^{new}$	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani riferito all'anno (a-2)
$CTR_{a-2}^{new}$	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani riferito all'anno (a-2)
$CRD_{a-2}^{new}$	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate riferito all'anno (a-2)
$\bar{b}$	coefficiente inerente lo sharing
$AR_{a-2}^{new}$	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti riferito all'anno (a-2)
$AR_{CONAI,a-2}^{new}$	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI riferito all'anno (a-2)

# Componenti a congruaglio anno 2018

## RCTF,a e RCTV,a

Dove

$$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

Parametro	Descrizione
$CSL_{a-2}^{new}$	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio riferito all'anno (a-2)
$CC_{a-2}^{new}$	Costi comuni riferito all'anno (a-2)
$CK_{a-2}^{new}$	Costi d'uso del capitale riferito all'anno (a-2)

# Componenti a conguaglio anno 2018

## RCTF,a e RCTV,a

Come per l'ammontare dei costi, **anche la componente di conguaglio è definita da una rendicontazione analitica del gestore e da coefficienti che determina l'Etc.**

L'ammontare del conguaglio incide nella determinazione dei costi per l'anno corrente (2020) secondo un criterio di gradualità, che prevede la definizione a cura dell'Etc sia del parametro ( $\gamma$ , gamma), che è dato dalla somma di  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$ ,  $\gamma_3$ , che del parametro relativo alla rateizzazione ( $r$ ).

**Per la determinazione dei parametri RC si dovrà quindi operare un vero e proprio ricalcolo secondo il nuovo metodo tariffario con alcune semplificazioni definite nel MTR.**

# Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio $\bar{b}$

$$\Sigma TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \bar{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

**Anche per le annualità 2018 e 2019 vi è un fattore di sharing  $\bar{b}$  con la differenza che, in questo caso deriva da un calcolo.**

Il fattore di sharing dei proventi per il 2018 e 2019 è un meccanismo che agisce nel calcolo della quota variabile del conguaglio. **Un fattore  $\bar{b} = 1$  significherà quindi che tutti i ricavi dai rifiuti** (cessioni materiali ed energia e CONAI) **concorrono a ridurre l'ammontare dei costi riconosciuto al gestore con il nuovo metodo e quindi abbassano l'ammontare teoricamente dovuto al gestore come conguaglio.**

Inversamente, un **fattore  $\bar{b} = 0$  significherà che nulla dei ricavi dai rifiuti** (cessioni materiali ed energia e CONAI) **concorre a ridurre l'ammontare dei costi riconosciuti al gestore con il nuovo metodo, e quindi serve a ridurre una differenza con costi pregressi più elevati.**

# Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio $\bar{b}$

Il fattore  $\bar{b}$  è pensato in modo da non intaccare l'equilibrio economico e finanziario e quindi è determinato in modo da compensare i conguagli così come determinati all'articolo 4, comma 4.3. Difatti per il 2018 e 2019 è determinato come segue:

**Se i ricavi** annui del gestore storicamente rilevati **escluse le entrate dai rifiuti o da energia sono maggiori dei costi efficienti** calcolati secondo il MTR per lo stesso anno, e quindi il **gestore ha incassato di più di quanto il MTR consenta** (conguaglio negativo, ovvero il gestore dovrebbe restituire dei soldi):

$$\bar{b}=0,3.$$

# Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio $\bar{b}$

**Se i ricavi del gestore storicamente rilevati escluse le entrate dai rifiuti o da energia sono inferiori ai costi efficienti** calcolati secondo il MTR per lo stesso anno, e quindi il gestore ha incassato di meno di quanto il MTR consenta (conguaglio positivo, ovvero il gestore avrebbe diritto a somme maggiori di quanto gli è stato riconosciuto):

**$\bar{b}$  varia tra 0,3 ed 1;**

**quindi gli incassi da vendita di materia o energia vengono utilizzati per minimizzare la differenza tra costo effettivo e costo ricalcolato.**

- Se la differenza è maggiore dei ricavi da rifiuti  $\bar{b} = 1$  e quindi l'intera cifra serve a minimizzare la differenza.
- Se invece la differenza dei ricavi è inferiore al 30% dei ricavi da rifiuti allora  $\bar{b}=0,3$

**Negli altri casi** (quindi con differenza dei ricavi compresi tra il 30% e inferiori al 100% dei ricavi da rifiuti)  $\bar{b}$  assume un valore tale da annullare il conguaglio.



# Semplificazione calcolo 2018

Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:

- a) **qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile;**
- b) **qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;**
- c) **nei casi in cui non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato** o, nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).

# I compiti del gestore: contenuti minimi del Pef

Il PEF è composto da:

- **una tabella** (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'**Appendice 1** del MTR) che riporta le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- **la relazione di accompagnamento** (di cui allo schema tipo fornito in **Appendice 2** del MTR)
- **dichiarazione di veridicità** (secondo lo schema tipo di cui all'**Appendice 3** del MTR),

**I contenuti della relazione di accompagnamento dovranno essere esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR;** in linea generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel* di raccolta dati.

# Pef: schema tipo e dichiarazione di veridicità

## Schema tipo della

### RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

#### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore</b> .....	<b>2</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	2
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	2
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore</b> .....	<b>3</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	3
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	3
3.1.2	Dati tecnici e di qualità.....	3
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	3
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	4
3.2.1	Dati di conto economico.....	4
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia.....	4
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale.....	4
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente</b> .....	<b>5</b>
4.1	Attività di validazione svolta.....	5
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
4.3	Costi operativi incentivanti.....	5
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	5
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	5
4.7	Scelta degli ulteriori parametri.....	5

### DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_  
 NATO/A A \_\_\_\_\_  
 IL \_\_\_\_\_  
 RESIDENTE IN \_\_\_\_\_  
 VIA \_\_\_\_\_  
 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ \_\_\_\_\_  
 AVENTE SEDE LEGALE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_  
 CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_  
 TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

#### DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA \_\_\_\_\_, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
  - È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
  - NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: .....

DATA

IN FEDE

# Redazione del Pef: I compiti del gestore

Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato rifiuti) ha la responsabilità di predisporre annualmente il PEF “grezzo”, cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'Etc (EGATO o Comune, qualora il primo non sia stato definito o non sia ancora operativo); deve quindi procedere “rettificando” le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR 443 seguendo il modello allegato alla delibera (appendice 1) .

Il gestore deve allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (a = 2020;2021), determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2=2018) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Il gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all'anno a-2 (2018) confrontati con i ricavi di effettiva competenza.

Infine, il gestore deve calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste all'art. 3 del MTR.

# I compiti del gestore

A differenza di quanto succedeva nel regime disposto dal dPR 158/99, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell'Etc. Il gestore inoltre deve trasmettere il PEF "grezzo" all'Etc in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi, ma anche l'approvazione della articolazione tariffaria da parte dei Comuni, il cui termine ultimo per l'anno 2020 è fissato al 30 aprile.

Appendice 1  
Schema tipo  
Pef

Gestore...	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G

# I compiti del gestore: contenuti minimi del Pef

**L'art. 18 del MTR 443 prevede i contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore**, che è comunque corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Etc.

**Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:**

- **il programma e il piano finanziario degli investimenti** necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- **la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU**, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- **le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio** di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

una **relazione** nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- **il modello gestionale e organizzativo**, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- **i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni** previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- **la ricognizione degli impianti esistenti.**

# I compiti del gestore: Pef

<b>Voci del PEF di competenza del gestore</b>
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – <b>CRT</b>
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – <b>CTS</b>
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – <b>CTR</b>
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – <b>CRD</b>
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – <b>AR</b>
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – <b>AR<sub>CONAI</sub></b>
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – <b>RC<sub>TV</sub></b>
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - <b>CSL</b>
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - <b>CARC</b>
Costi generali di gestione - <b>CGG</b>
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - <b>CCD</b>
Altri costi - <b>COal</b>
Costi comuni – <b>CC</b>
Ammortamenti - <b>Amm</b>
Accantonamenti - <b>Acc</b>
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto - <b>R</b>
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - <b>R<sub>lic</sub></b>
Costi d'uso del capitale - <b>CK</b>
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – <b>RC<sub>TF</sub></b>
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF
RD%
qa-2 Quantità di RU complessivamente prodotti all'anno (a-2)

# I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

**Nella relazione dovranno essere descritti almeno i seguenti aspetti:**

- **descrizione del territorio servito** con riferimento a ciascuna gestione;
- **attività effettuate** in relazione a ciascun Comune servito;
- **indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti**, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;
- **lo stato giuridico-patrimoniale** (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- **i ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato**;
- **le eventuali variazioni attese di perimetro (PG)**, costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;
- **le eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL)** intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.



# I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

- **l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata** da conseguire in ciascun Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno *a-1* e *a-2*;
- **le eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti** (tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio;
- **l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**, anche allegando per ciascun comune/affidamento l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;
- **il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi**, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019;
- **Le notizie disponibili aggiornate sull'esaurimento delle discariche** fornendo le migliori stime in merito ai fini di consentire all'Etc di definire la relativa vita utile

# I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

Come già indicato, **dovranno essere distinte le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (SEIGRU) dalle attività esterne anche se ricomprese nello stesso contratto di gestione.**

In relazione alle **attività esterne dovrà essere fornita una descrizione delle medesime, evidenziando quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019 e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi.**

Si dovrà precisare se la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU, ove questa sia inclusa nel SEIGRU alla data di pubblicazione del MTR.

# I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

**Per quanto riguarda i dati del conto economico con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno *a-2*. A tal fine sarà necessario indicare:**

il **criterio** e i *driver* con il quale sono state **ripartite le poste comuni** (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;

dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale **costi del PEF**, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.


**Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore.**

# Arera: La filiera immaginata

## Nuovo modello a filiera interconnessa

Attribuzione dei costi operativi di gestione proposta nel DCO 351/2019/R/rif

$$CG_a = CSL_a^{\circ} + CRT_a + CTS_a^{\circ} + CRD_a + CTR_a^{\circ}$$



# Trasparenza

## Delibera 444/2019/R/Rif **Testo Integrato In Tema Di Trasparenza Nel Servizio Di Gestione Dei Rifiuti**

Il presupposto di questa delibera è:

- **Quali sono gli elementi minimi per gli utenti Tari per poter giudicare il servizio?**
- Quali sono **gli strumenti per interagire** con il gestore o **con i gestori?**
- Quali sono **le modalità di rappresentazione e di presentazione di tali dati?**
- Cosa deve essere **presente nella bolletta** affinché l'utente sia capace di **capire per cosa paga e se vi sono anomalie?**

Un vero e proprio preludio a quello che sarà più chiaramente indicato nelle delibere inerenti la qualità tecnica e commerciale.

# Trasparenza

Con la delibera **444/2019/R/Rif** “**Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti**” (di seguito TITR 444) l'ARERA ha individuato “**gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023**”. **Con tale deliberazione l'Autorità, di fatto, ha concretamente avviato la definizione di elementi concernenti la qualità minima del servizio e le modalità per una sua puntuale comunicazione agli utenti.**

**Gli elementi informativi minimi individuati dall'Autorità devono essere resi disponibili a tutti gli utenti** (cioè a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, tenute al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva) **attraverso il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti** (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, anche il Comune) **e tramite i documenti di riscossione** (avviso di pagamento o fattura). **Le variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio, invece, dovranno essere comunicate agli utenti interessati - eventualmente anche in modo individuale - con un preavviso di almeno 30 giorni.**

# Trasparenza

Gli **obblighi** relativi agli elementi informativi minimi si applicano a tutti i **soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i Comuni che gestiscono, in tutto o in parte, il servizio in economia.**

**Qualora le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, gli obblighi di trasparenza si applicano a ciascuno di essi per gli aspetti di propria competenza.**

Al riguardo la delibera individua **tre macro ambiti operativi**, ovvero tre tipologie di soggetti destinatari del provvedimento:

**il gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti**, comprese le attività di bollettazione e invio di avvisi di pagamento, nonché la gestione dei reclami, anche mediante sportelli dedicati o *call center*, inclusi i Comuni titolari della medesima attività;

**il gestore delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (RT)** verso impianti di trattamento, smaltimento, riutilizzo o recupero, così come i Comuni che gestiscono in economia anche solo parti del servizio;

# Trasparenza

**il gestore delle attività di spazzamento** (meccanizzato, manuale e misto) **e lavaggio delle strade (SL)**, incluso lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la raccolta delle foglie.

Sono inclusi i Comuni che gestiscono in economia anche solo parti di tale attività.

Nel caso in cui il **servizio di RT e di SL sia erogato da più soggetti**, dalla Delibera in esame sembrerebbe emergere che il gestore delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (il Comune o il soggetto affidatario di questo servizio) abbia **il compito di raccordare le informazioni fornite** da ciascun gestore e di metterle a disposizione degli utenti tramite il proprio sito internet e gli strumenti di riscossione.



# Trasparenza: informazioni minime

I gestori sono tenuti, a predisporre ed a mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page, che presenti almeno i seguenti contenuti informativi minimi,

- ragione sociale del/i gestore
- recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per reclami o sportelli fisici
- **modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile;**
- **calendario raccolta dei rifiuti urbani**
- informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie
- istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani
- **Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile;**
- percentuale di raccolta differenziata tre anni solari precedenti a quello in corso
- **calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio (o frequenza)**
- **regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi**
- informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale
- estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti;
- **regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva**
- modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite;
- scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso;
- **informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento**
- **procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente** o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile
- **indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico**
- eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio

# La Carta dei servizi

In materia di servizi pubblici, la legge 24 dicembre 2007, n. 2443 ha previsto che nei contratti di servizio sia sancito l'obbligo per i soggetti gestori (in questo caso, del servizio di RT e/o del servizio di SL), di adottare e pubblicizzare una “**Carta della qualità dei servizi**”, ossia un documento che deve contenere, tra l'altro:

- a) gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate;*
- b) le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie;*
- c) le modalità di ristoro dell'utenza in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.*

In adempimento alla menzionata normativa, **tutti i gestori** del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi di RT e/o di SL, **ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia, sono tenuti ad adottare e pubblicare la propria Carta della qualità dei servizi.**

Ad oggi, la normativa vigente non ha individuato uno specifico schema di riferimento per l'adozione della Carta, per cui Carte adottate dai gestori sono eterogenee sul territorio.

# Obblighi di trasparenza tramite siti internet

**SITI INTERNET:** I soggetti obbligati dovranno **predisporre e mantenere aggiornata** un'apposita sezione del proprio **sito internet**, **facilmente accessibile dalla home page**, che dovrà contenere un **set minimo** informazioni, ovvero:

## **Aspetti Generali del Servizio Raccolta e Trattamento**

- Ragione sociale
- Contatti (telefonici e di posta elettronica) per invio di richieste di informazioni, segnalazione, reclami, con relativa modulistica, liberamente accessibile e scaricabile
- **Calendario e orari di raccolta**
- **Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti**
- **Carta dei servizi**
- **Livello di raccolta differenziata conseguito nell'ambito territoriale di riferimento in ciascuno degli ultimi tre anni** in termini percentuali rispetto alla quantità complessiva raccolta e calcolato in base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016.

Al fine di favorire il corretto comportamento degli utenti nel corso del tempo, nella sezione del sito internet del gestore affidatario dei servizi dovranno essere pubblicate **le variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione dei servizi medesimi con un preavviso di almeno 30 giorni.**

# Obblighi di trasparenza tramite siti internet

## Aspetti Generali del Servizio Spazzamento e lavaggio

- Ragione sociale del gestore che eroga il servizio;
- Calendario e orari di effettuazione del servizio con particolare riferimento ad eventuali divieti in termini di viabilità e/o soste.

## Pagamento del Servizio

- Regole di calcolo della tariffa per l'anno in corso ed estremi dell'atto di approvazione da parte dell'ente competente;
- Modalità e scadenze per il pagamento;
- Procedure in caso di ritardo nel pagamento (inclusi eventuali interessi di mora, penalità o sanzioni) e **indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizioni di procedere tempestivamente al pagamento** dell'importo dovuto;
- Procedura, con relativa modulistica, liberamente accessibile e scaricabile, per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, **variazioni nei dati relativi all'utente del servizio** (per esempio nel caso di subentro di un nuovo utente) o **nelle caratteristiche dell'utenza** rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa;
- Indicazioni concernenti la **possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico**, ove tale opzione sia già attiva, e relativa procedura di attivazione.

# Informazioni da fornire tramite i documenti di riscossione: la nuova bolletta rifiuti

**Il documento per la riscossione della TARI** (o della tariffa corrispettiva, nel caso il Comune abbia optato per un regime non tributario), **è lo strumento più completo per le comunicazioni agli utenti previsto dalla delibera sulla trasparenza del servizio rifiuti**; vi sono dedicati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR 444.

**La nuova bolletta deve riportare in modo chiaro e comprensibile, eventualmente in appositi prospetti informativi allegati, informazioni di carattere generale, sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali.** Nessun corrispettivo può però essere applicato agli utenti per la ricezione dei documenti di riscossione e degli eventuali prospetti informativi allegati (art. 4.4), che a prescindere dalla pubblicazione sul sito - **devono essere forniti almeno una volta all'anno.**

Il documento per la riscossione deve inoltre **contenere specifiche indicazioni per permettere agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico**, con la relativa procedura di attivazione, e chiarire che l'opzione di invio in formato elettronico si estende alle comunicazioni agli utenti dovute in caso di variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio di RT, SL e/o gestione tariffe e rapporti con gli utenti (art. 9). **Nella nuova bolletta deve essere anche riservato uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni da parte di ARERA.**

# Informazioni generali sul documento di riscossione

- indicazione del servizio a cui si riferisce l'importo addebitato;
- dati identificativi dell'utente (cognome, nome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, nonché codice univoco identificativo dell'utente);
- dati caratterizzanti ciascuna delle utenze a cui si riferisce l'importo addebitato, ove i medesimi siano necessari ai fini della commisurazione della tariffa, vale a dire:
  - indirizzo e codice utenza;
  - superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati;
  - **dati catastali, ove disponibili;**
  - categoria di utenza;
  - nel caso di utenza domestica, numero di occupanti dell'immobile;
  - **qualora la tariffa sia commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, indicazione di tali quantità**, con riferimento alla/e frazione/i soggetta/e a misurazione ai fini della commisurazione della tariffa;
- **indirizzo internet e/o recapito telefonico e/o indirizzo dello sportello fisico presso cui reperire la procedura per l'eventuale comunicazione di errori o variazioni nei dati identificativi dell'utente** e di quelli caratterizzanti ciascuna delle utenze;
- periodo di riferimento del documento di riscossione; nel caso di variazioni in corso d'anno dei dati caratterizzanti ciascuna delle utenze, dovrà essere indicata la decorrenza delle stesse, dando evidenza degli importi dovuti per l'erogazione del servizio;
- **recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, di reclami e/o di richieste di rettifica relativi all'importo addebitato e al pagamento nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti.**

# Dati di sintesi sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa

- **Importo complessivo addebitato, con riferimento a ogni singola utenza**, ove applicabile, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero per l'attività di raccolta e trasporto e l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, qualora i servizi vengano fatturati distintamente, espresso in euro; nel caso di variazioni in corso d'anno, il documento di riscossione deve indicare distintamente gli importi relativi a ciascuna situazione dell'utenza nel periodo di riferimento del documento di riscossione;
- scadenza per il pagamento in un'unica soluzione;
- ove applicabile, importo in euro di ciascuna delle rate in cui è effettuabile il pagamento ai sensi dell'Articolo 1, comma 688, della legge n. 147/13, con relativa scadenza;
- **indicazione distinta degli importi, in euro, relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa**;
- in caso di applicazione di tariffa con misurazione puntuale delle quantità conferite, indicazione, ove rilevante, delle prestazioni incluse nel servizio minimo;
- **importo, espresso in euro, e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni applicate**;
- **importo, in euro, degli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti** e indicazione della possibilità che l'importo addebitato con riferimento al periodo in corso sia rettificato a conguaglio;
- indicazione distinta degli importi, in euro, relativi ad imposte e tributi addizionali, nonché delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con la normativa vigente;
- **estremi degli atti di approvazione rilevanti con riferimento alla tariffa applicata** o, in caso di conguagli, alle tariffe applicate;
- **indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell'indirizzo degli sportelli fisici, ove presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni** per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

# Informazioni in merito alle modalità di pagamento

Nei documenti di riscossione devono esserci almeno le seguenti informazioni:

- **elenco delle modalità di pagamento ammesse**, compresa l'indicazione di tutti i dati del beneficiario necessari affinché l'utente possa effettuare il pagamento;
- **situazione dei pagamenti precedenti**, se disponibile, compresa l'indicazione degli importi eventualmente ancora dovuti e della scadenza degli stessi;
- **qualora risultino importi ancora dovuti, le procedure che si applicano in caso di ritardato od omesso pagamento**, nonché le informazioni su eventuali tassi di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni applicabili, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
- .



# Informazioni sull'erogazione del servizio e sugli obiettivi ambientali

- ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei RU, ovvero del gestore del servizio di RT e/o del gestore del servizio di SL;
- **recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, la segnalazione di disservizi e l'invio di reclami da parte degli utenti**, con riferimento al servizio di raccolta e trasporto e al servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- **recapiti e orari di apertura degli sportelli fisici** (ove presenti) per l'assistenza agli utenti;
- **indicazione del sito internet ove è disponibile la Carta della qualità del servizio** e le altre informazioni minime.
- **calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani**, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non fosse effettuabile una programmazione; **in alternativa, indicazione del sito internet proprio o del gestore del servizio di raccolta e trasporto presso cui tali informazioni sono disponibili**;
- **calendario e orari di effettuazione dell'attività di spazzamento e lavaggio delle strade** e, ove questa non sia oggetto di programmazione, informazioni relative alla frequenza di effettuazione nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta collegati con l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade; **in alternativa, indicazione del sito internet proprio o del gestore del servizio presso cui tutte le suddette informazioni sono disponibili**;
- **istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani**;
- **percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale** in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello di emissione del documento di riscossione

# Trasmissione delle informazioni tra operatori

L'art. 11 del TITR 444 stabilisce opportunamente che **per adempiere agli obblighi del provvedimento i gestori delle attività di RT e i gestori delle attività di SL sono tenuti a trasmettere al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti con un congruo anticipo**, vale a dire:

**entro il 30 aprile 2020 per quanto attiene le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1** (*informazioni da pubblicare sui siti web dei soggetti interessati*, riportate al paragrafo 6.31 di questo documento), **5.1** (*info generali nei documenti di riscossione*), **6.1** (*info sugli importi addebitati nei documenti di riscossione*), **7.1** (*info su modalità di pagamento nei documenti di riscossione*), **8.1 e 8.2** (*info sul servizio e sui risultati ambientali nei documenti di riscossione*), **entro 15 giorni solari dalle relative modifiche per quanto attiene le informazioni sulle successive variazioni negli elementi del servizio;**  
**almeno 45 giorni solari prima del momento in cui diventano efficaci per quanto attiene le variazioni sugli elementi essenziali del servizio**

# Trasparenza: Tempistiche

Le nuove regole sulla trasparenza a beneficio degli utenti (domestici e non) introdotte dal TITR 444 prevedono un primo periodo di regolazione che va dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023; esse si applicano in via sperimentale per tutto il 2020.

La tempistica effettiva di avvio della loro applicazione sul territorio dipende però dalla dimensione demografica dei Comuni gestiti (cumulativamente considerati) ed è la seguente

Applicazione dal 1° gennaio 2021	Applicazione dal 1° aprile 2020
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi di raccolta e trasporto e/o di spazzamento e lavaggio delle strade</b> - compresi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia - che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, <b>con una popolazione residente complessiva non superiore a 5.000 abitanti.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Tutti i gestori del servizio</b> (di RT, di SL e delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, <b>con una popolazione residente complessiva superiore a 5.000 abitanti. Sono inclusi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti</b> - compresi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia - che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, <b>con una popolazione residente complessiva non superiore a 5.000 abitanti.</b></li></ul>	

# Formazione IFEL *per i Comuni*

---



## **Grazie per l'attenzione**

Francesco Iacotucci  
Consulente IFEL  
f.iacotucci@gmail.com



Twitter



Facebook



YouTube

